COMUNE DI RIPARBELLA	
Provincia di Pisa	
Rep.	
Disciplinare d'uso allegato a(estremi atto di concessione)	
avente per oggetto:	
APPARTAMENTI PER RICETTIVITA' TURISTICA "IL GIARDINO""	
ALL'INTERNO DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE NEL	
COMPLESSO "GIARDINO-SCORNABECCHI"	
In esecuzione della Determinazione del	
Il Comune di Riparbella (di seguito indicato come "Ente concedente"), nella persona	
di nato/a a il, che agisce non in proprio, ma in	
qualità di responsabile del Serviziodel Comune di Riparbella,	
P.I,	
CONCEDE A	
via	
a prov il e residente in	
seguito denominato "Concessionario"	
La concessione viene rilasciata alle seguenti condizioni:	
Art. 1. – Oggetto della concessione.	
Sono oggetto della concessione d'uso i beni appartenenti al patrimonio indisponibile della	
Regione Toscana facenti parte del complesso regionale "Giardino Scornabecchi" e	
contraddistinti catastalmente al Foglio 30 del Comune di Riparbella; Particella 40, costituiti	
1	

da n. 5 appartamenti e n. 1 camera con bagno, rispettivamente per 20 posti letto e 4 posti	
letto, tutti riuniti in un unico fabbricato denominato "Le Porcarecce", per una ospitalità totale	
di 24 posti letto.	
Descrizione dei singoli alloggi:	
1. Unità di circa 50 mq di superficie, posta al piano primo, può ospitare fino a 4 persone ed è	
composta da due camere, bagno e cucina-soggiorno dotato di divano letto	
2. Unità di circa 100 mq di superficie, posta al piano primo, può ospitare fino a 6 persone ed	
è composta da tre camere, bagno, soggiorno dotato di divano letto e ampia cucina	
3. Unità di circa 50 mq di superficie, posta al piano primo, può ospitare fino a 4 persone ed	
è composta da due camere, bagno e cucina-soggiorno dotato di divano letto	
4. Unità di circa 65 mq di superficie, posta al piano primo, può ospitare fino a 4 persone ed	
è composta da due camere, bagno e cucina-soggiorno dotato di divano letto	
5. Unità di circa 37 mq di superficie, posta al piano terra seminterrato, può ospitare fino a 2	
persone ed è composta da una camera, bagno e cucina-soggiorno dotato di divano	
letto	
6. Unità camera con bagno di circa 30 mq di superficie, posta al piano terra seminterrato,	
può ospitare fino a 4 persone ed è composta da una camera con bagno	
Tutte le strutture sono arredate e attrezzate.	
E' altresì oggetto della concessione un forno a legna insistente sulla particella catastale n. 21	
del foglio n. 30 meglio identificato nella planimetria allegata.	
I beni sono concessi in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.	
ART. 2 – FINALITA' DELLA CONCESSIONE	
Le finalità per le quali i beni in oggetto sono affidati in concessione sono in conformità con	
quanto disposto dall'art. 27 ed in particolare alla lettera f) "promozione dell'uso sociale del	
	II

bosco e delle attività ricreativo-culturali ad esso correlate"; ed l) "realizzazione di ogni altro	
intervento rivolto al potenziamento dell'economia locale, in particolar modo nelle zone	
montane e depresse"; della L.R. 39/00 e sono indicate nel Progetto di utilizzazione e	
valorizzazione presentato dal concessionario in sede di gara pubblica e con il quale lo stesso è	
risultato aggiudicatario della concessione	
ART. 3 – DURATA CONCESSIONE	
La durata della concessione è fissata in anni nove (9) anni a decorrere dalla data della	
sottoscrizione. La concessione non è tacitamente rinnovabile né prorogabile; qualora il	
concessionario intenda richiederne il rinnovo dovrà far pervenire all'Ente concedente	
apposita richiesta scritta mediante nota A.R. o PEC almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.	
L'Ente concedente si riserva la facoltà di accogliere o meno la suddetta richiesta e se del caso	
stipulare un nuovo disciplinare di concessione con eventuale revisione delle condizioni ivi	
riportate, se consentito dalle leggi e regolamenti vigenti al momento della richiesta di	
rinnovo. Il concessionario è tenuto comunque alla restituzione dei beni anche prima della data	
di scadenza di cui sopra qualora cessi di servirsene in conformità alle finalità di cui al	
presente atto. Al termine della concessione, in mancanza di rinnovo, nessuna indennità a	
nessun titolo sarà dovuta dall'ente concedente al concessionario uscente.	
ART. 4 – USO DEI BENI IN CONCESSIONE	
Con la firma del presente atto il concessionario accetta i beni nello stato di fatto e di diritto in	
cui si trovano e dichiara che i beni descritti all'art. 1 sono idonei alla realizzazione del	
progetto e di valorizzazione presentato in sede di procedura selettiva per le finalità per i quali	
vengono concessi. Inoltre il concessionario si impegna e dichiara di utilizzarli esclusivamente	
per gli scopi di cui al precedente art. 2 e pertanto gli è vietato mutarne la destinazione d'uso	
pena la revoca immediata della concessione. Il concessionario nell'usufruire dei beni	

consegnati si obbliga ad osservare ed a far osservare a chiunque li frequenti, tutte le leggi,	
regolamenti ed ordinamenti in materia agricola e-forestale e delle aree protette nonché di	
lavoro, sicurezza, igiene, sanità e pubblica sicurezza, esonerando espressamente, ora per	
allora, l'Ente concedente, la Regione Toscana ed Ente Terre Regionali Toscane e	
impegnandosi a rilevarli indenni da ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi danno che	
potesse derivare alle persone ed alle cose per la mancata osservanza degli stessi. Il	
concessionario ha altresì l'obbligo di custodire e conservare con diligenza i beni avuti in	
consegna provvedendo alla sostituzione o riparazione di suppellettili, arredi e attrezzature in	
dotazione e risultanti dall'apposito verbale di consistenza allegato al presente atto, alle quali	
vengano arrecati danni o soggette a normale usura	
E' espressamente vietato, senza preventivo consenso scritto dell'ente concedente, eseguire o	
far eseguire mutamenti che non consentano in ogni momento il ripristino dello stato	
originario, risultante dallo stato di consistenza redatto e sottoscritto dalle parti e allegato al	
presente atto, e/o migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso,	
rimangono di diritto acquisite al patrimonio regionale senza che il Concessionario possa	
asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. E' fatto salvo il diritto dell'Ente	
di richiedere ed ottenere dal concessionario, qualora lo ritenga necessario, che il	
Concessionario proceda al ripristino delle condizioni originarie dei beni in concessione. In	
caso di inadempienza l'Ente stesso si riserva il diritto di eseguire direttamente i lavori	
all'uopo necessari, addebitando le corrispondenti spese al concessionario o comunque	
rivalendosi nei suoi confronti	
Il Concessionario riconosce all'Ente concedente, alla Regione Toscana e all'Ente Terre	
Regionali Toscane, il libero accesso ai beni, con o senza preavviso, per verifiche sul rispetto	
dell'utilizzazione degli stessi in relazione alle finalità per le quali sono stati concessi, nonché	
l l	III

per lavori, nonché per eseguire eventuali interventi, concordando tempi e modi con il	
concessionario anche se ciò comporterà limitazioni temporanee o cessazione del godimento	
dei beni. L'ente concedente si riserva inoltre la facoltà di impartire, attraverso il proprio	
personale, disposizioni circa l'utilizzo dei beni nonché l'eventuale esecuzione di opere	
necessarie al mantenimento dei beni	
ART. 5 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	
Il concessionario si impegna e si obbliga, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45 e	
50 del Regolamento di attuazione della L.R. 77/2004 approvato con DPGR n. 61/R del	
23/11/2005, (di seguito anche solo Regolamento) alla manutenzione ordinaria e straordinaria	
dei fabbricati, delle pertinenze, delle strutture accessorie e quant'altro per tutta la durata della	
concessione	
Le migliorie e/o innovazioni che comportino un effettivo incremento di valore del bene e che	
non siano esclusivamente finalizzate al miglior godimento dei beni stessi da parte del	
Concessionario , eseguite direttamente a cura e spese dal Concessionario, previa	
autorizzazione dell'Ente concedente che verifica la congruità economica, potranno su	
richiesta scritta dello stesso Concessionario e dietro presentazione di regolari fatture, essere	
scomputate dal canone di concessione fino ad un importo non superiore all'80% del canone	
da corrispondere annualmente e per il periodo di tempo necessario al recupero delle cifre	
investite, ma non superiore al termine previsto della concessione. La richiesta scritta del	
Concessionario dovrà contenere una descrizione e una stima dell'importo dei lavori che si	
intendono eseguire. Nel caso in cui la cifra investita non sia stata completamente recuperata e	
l'Ente concedente accordi, secondo le modalità di legge, il rinnovo della concessione, potrà	
essere applicato ulteriore scomputo dal canone di concessione fino al totale recupero	
dell'investimento eseguito. Gli importi delle migliorie eseguite con contributo pubblico	

possono essere oggetto di scomputo solo per la parte di costo effettivamente a carico del	
"Concessionario" (artt. 45 comma 4 e 50 comma 6 del DPGR 61/R del 2005). Le spese	
necessarie per gli investimenti di cui sopra dovranno essere debitamente giustificate dal	
concessionario mediante fatture o altri documenti contabili aventi forza probante equivalente.	
Il concessionario è altresì obbligato:	
1) Alla manutenzione della viabilità, interna alle pertinenze in concessione, veicolare e	
pedonale, di accesso alle strutture affidate in concessione	
2) A risarcire all'Ente concedente qualsiasi danno causato ai beni per negligenza, imperizia,	
imprudenza dello stesso concessionario, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi	
titolo	
3) A pagare il canone annuo di concessione nei modi e nei tempi previsti al successivo art. 8.	
4) Ad attuare quanto proposto nel Progetto di utilizzazione valorizzazione presentato in sede	
di gara, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, nel rispetto del	
cronoprogramma delle attività	
5) A presentare all'Ente concedente, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, una	
relazione scritta con la descrizione a consuntivo delle attività e degli interventi realmente	
effettuati nell'anno precedente. La relazione dovrà contenere anche un breve crono	
programma delle attività che si andranno ad intraprendere nell'anno in corso.	
6) a mantenere per tutta la durata della concessione le condizioni per le quali è stata rilasciata	
la concessione tra cui essere in regola con la normativa assistenziale e previdenziale.	
ART. 6 – FORNITURE	
Scrivere elenco delle forniture degli alloggi. E' a totale carico del concessionario ogni onere	
di voltura a suo nome dei contratti per le forniture in essere.	
ART.7 - PERMESSI E NULLAOSTA	

il concessionario si impegna altresì ad ottenere, a sua cura e spese, gli eventuali permessi,	
nullaosta e autorizzazioni di legge delle competenti autorità, per la realizzazione del progetto	
presentato e per eventuali successivi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che	
si rendessero necessari nel corso della validità della concessione. Si impegna altresì a	
subordinare l'effettivo uso delle strutture, (ricettività) adempiendo, a sua cura e spese, a	
quanto normativamente necessario per l'espletamento dell'attività stessa	
Se il concessionario, in fase di ottenimento di autorizzazioni e/o nulla osta necessari per la	
realizzazione degli interventi previsti nel progetto, dovesse ottenere dei dinieghi da parte dalle	
autorità preposte, sarà cura dell'ente concedente verificarne le motivazioni ed eventualmente	
concordare delle modifiche – non sostanziali – da apportare al progetto originario senza	
incorrere nelle penalità previste al successivo art 12. Diversamente se venisse appurato che i	
dinieghi eventuali siano causati da istanze del concessionario mal presentate o mal eseguite o	
incompletezza delle stesse, erronea scelta dell'autorità di riferimento, da trascuratezza o da	
qualunque altra causa imputabile al concessionario, questo sarà valutato come inadempienza	
del concessionario stesso ai sensi dell'art. 12	
ART. 8 – CANONE DI CONCESSIONE ED ONERI TRIBUTARI	
Il canone di concessione risultante dall'offerta espressa dal medesimo concessionario in sede	
di gara è determinato in € (/00) quale prezzo di aggiudicazione offerto in	
sede di gara	
Il canone verrà aggiornato annualmente in misura pari al 100% della variazione accertata	
dall'ISTAT dei prezzi al consumo di famiglie di operai ed impiegati. L'aggiornamento	
decorrerà a partire dall'anno successivo alla data di stipula del presente atto di concessione.	
Suddetto canone rivalutato annualmente sarà versato ogni anno in unica soluzione anticipata	
entro il 31 gennaio di ogni anno mediante versamento con bonifico bancario IBAN:	

IT09U637071140000000000001-Cassa di Risparmio di Volterra agenzia di Riparbella, indicando	
come causale "canone concessorio appartamenti PAFR annualità". Il canone rivalutato di	
ogni anno costituirà base imponibile per l'anno successivo	
L'importo del primo anno è stato versato in data //, presso la Tesoreria del	
Comune di Riparbella. l'Ente dà quietanza con la stipula del presente atto. Le parti	
concordano che l'importo relativo al canone annuo dovrà essere versato in unica soluzione	
entro il 28.02 di ogni anno. Sul concessionario gravano, ai sensi dell'art. 26 della L.R.	
39/2000 e ss.mm.ii, gli oneri di carattere tributario e fiscale, per cui eventuali imposte e tributi	
che gravino sui beni in concessione saranno posti a carico del concessionario medesimo e non	
potranno essere oggetto di scomputo dal canone	
ART. 9 – CAUZIONI	
Il concessionario esibisce:	
Il concessionario esibisce:  1) la ricevuta di pagamento pari a €	
1) la ricevuta di pagamento p <mark>ari a €</mark>	
1) la ricevuta di pagamento p <mark>ari a €</mark>	
1) la ricevuta di pagamento p <mark>ari a €</mark>	
1) la ricevuta di pagamento pari a €	
1) la ricevuta di pagamento pari a €	
1) la ricevuta di pagamento pari a €	
1) la ricevuta di pagamento pari a €	
1) la ricevuta di pagamento pari a €	
1) la ricevuta di pagamento pari a €	
1) la ricevuta di pagamento pari a €	

dopo sei mesi dalla scadenza dell'atto di concessione, in seguito a verifica sullo stato dei		
beni		
ART. 10 – ASSICURAZIONI		
Per tutta la durata della concessione, il concessionario ha costituito e dovrà mantenere		
operanti le coperture assicurative di seguito specificate, copia delle polizze è stata presentata		
contestualmente alla sottoscrizione del presente disciplinare che ne riporta gli estremi:		
- polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile derivanti dalla conduzione		
degli immobili oggetto di concessione, per un massimale di ( <i>minimo di € 1.000.000,00</i> ).		
Se la Polizza non ha durata pari al periodo della concessione, al momento della scadenza		
annuale della Polizza, dovrà essere presentato all'Ente concedente copia della quietanza di		
pagamento per il periodo successivo, avendo cura da parte del concessionario di garantire		
sempre la copertura assicurativa, pena la revoca della concessione. A tal fine il		
Concessionario ha depositato copia della Polizza XXXXXXXXXXX n.		
XXXXXXXXXX e relativa quietanza valida fino al XX/XX/XXXX.		
- polizza assicurativa stipulata in nome e per conto dell'Ente gestore con espressa rinuncia		
alla rivalsa nei confronti dell'Ente, a garanzia del fabbricato contro i rischi derivanti da:		
incendio, scoppio, fulmine, atti vandalici ed eventi atmosferici, per un VRN dei beni stabilito		
in € 350.000,00 (trecentocinquantamila/00). Se la Polizza non ha durata pari al periodo della		
concessione, al momento della scadenza annuale della Polizza, dovrà essere presentato		
all'Ente concedente copia della quietanza di pagamento per il periodo successivo, avendo		
cura da parte del concessionario di garantire sempre la copertura assicurativa, pena la revoca		
della concessione. A tal fine il Concessionario ha depositato copia della Polizza		
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
XX/XX/XXXX		
-	•	

ART 11 DIVIETI		
E' fatto divieto al concessionario di sub-concedere a terzi l'uso	e/o il godimento, sotto	
qualsiasi forma, dei beni appartenenti al Patrimonio Agricolo Foresta	ale Regionale concessi in	
uso, salvo specifica autorizzazione da parte dell'Ente (art. 40 con	mma 5 DPGR 61/R del	
2005), pena la revoca immediata della concessione. E' altresì f	fatto divieto assoluto al	
concessionario di consentire servitù di qualsiasi genere e natur	ra sul bene oggetto di	
concessione		
ART. 12 – REVOCA DELLA CONCESSIO	NE	
La concessione potrà essere revocata quando, a seguito di verifica:		
■ i beni in concessione siano utilizzati in difformità dal vincolo	o di destinazione e delle	
finalità per le quali sono stati concessi;		
■ il concessionario ne faccia un uso non conforme al prog	getto di utilizzazione e	
valorizzazione presentato in sede di procedura selettiva ai fini de	ell'aggiudicazione.	
non siano state effettuate le opere e interventi previsti nel Pro	ogetto di utilizzazione e	
valorizzazione;		
■ il concessionario abbia sub-concesso in tutto od in parte, stabilm	nente o temporaneamente	
a terzi i beni concessi ad eccezione dei casi disciplinati dall'art.	. 40 comma 5 del DPGR	
61/R del 2005;		
qualora vengano a mancare per il concessionario le condizi	ioni per le quali è stata	
rilasciata la concessione in fase di aggiudicazione tra cui	essere in regola con la	
normativa assistenziale e previdenziale nel periodo della durata d	della concessione;	
La concessione potrà altresì essere revocata quando:		
■ il concessionario moroso non provveda al pagamento del ca	none dovuto nonostante	
apposito sollecito;		
	10	

■ qualora il concessionario non abbia ottemperato a quanto stabilito nel presente		
disciplinare in termini di cauzioni e coperture assicurative;		
qualora il concessionario non rispetti quanto previsto all'art. 5. Obblighi del		
Concessionario del presente atto.		
qualora il concessionario sia responsabile di atti illegittimi nei confronti del Patrimonio		
Agricolo Forestale Regionale in gestione all'Ente Concedente.		
La revoca della concessione sarà comunicata all'interessato con lettera raccomandata AR o		
PEC. La comunicazione può contenere anche l'invito a cessare le cause che possono		
determinare la revoca della concessione o ad eseguire specifici atti entro un termine		
predeterminato; al concessionario è assegnato un termine di 30 giorni per inviare le proprie		
controdeduzioni (art. 49 comma 2, D.P.R.G n. 61/R del 2005.		
L'Ente concedente inoltre, per sopravvenuto interesse pubblico sui beni, debitamente		
motivato, ha la facoltà di revocare in qualsiasi tempo la concessione mediante raccomandata		
A.R. o tramite posta elettronica certificata, con preavviso di mesi sei (6) senza che per tale		
fatto il concessionario possa avanzare pretese per danni, indennizzi o rimborsi		
ART. 13 – RINUNCIA		
Il concessionario potrà rinunciare anticipatamente alla concessione con obbligo di		
comunicazione scritta da inviarsi all'ente concedente almeno sei (6) mesi prima della data di		
rilascio dei beni fermo restando che il Concessionario deve provvedere a saldare tutte le		
pendenze legate alla concessione dei beni, pena la rivalsa dell'Ente concedente sulla cauzione		
di cui all'art. 9.		
ART.14 - DOMICILI CONTRATTUALI		
A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione le parti		
eleggono il proprio domicilio in :		
1	11	

il concedente: Piazza del Popolo n. 1 – Riparbella (Pisa);		
il concessionario:;;		
ART.15 – FORO COMPETENTE		
Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente, in via esclusiva il Foro		
di Livorno		
ART. 16 – SPESE		
Tutte le spese derivanti dal presente atto, nessuna esclusa, sono completamente a carico del		
Concessionario, comprese le spese di registrazione del presente atto presso la competente		
Agenzia delle Entrate (art. 5 comma 2 tariffa parte I DPR 131/1986)		
ART.17 – NORME DI RINVIO		
Per l'osservanza di tutte le obbligazioni assunte, il concessionario obbliga se stesso in ogni		
più ampia forma di legge. Per quanto non previsto nel presente atto, le parti fanno espresso		
riferimento alla L.R. 77/04 ed al relativo regolamento di attuazione di cui alla D.P.G.R		
23/11/2005 n. 61/R nonché alle disposizioni di legge vigenti, agli usi e alle consuetudini		
ART. 18 – DISPOSIZIONI FINALI		
Sono parte integrante della presente scrittura:		
la planimetria dei fabbricati e delle pertinenze sottoscritta dalle parti;		
2. lo stato di consistenza degli arredi e delle attrezzature a servizio della struttura;		
3. il Progetto di utilizzazione e valorizzazione con relativo cronoprogramma presentato ed		
approvato con la stipula del presente atto		
4. ALLEGATO Nassicurazione RC		
5. ALLEGATO N assicurazione sui beni		
6 ALLEGATO N cauzione		
Art. 19 – Riservatezza		
1		2

I dati personali forniti dai concessionari, obbligatori, saranno trattati		
conformemente alle disposizioni del Reg UE 679/2016 da dipendenti dell'Ente		
Concedente, debitamente istruiti sui trattamenti da eseguire, esclusivamente per		
le finalità stabilite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano il procedimento		
di cui all'intestazione e potranno essere eventualmente trasferiti alle competenti		
autorità di controllo. E' escluso qualsiasi trattamento per finalità commerciali o la		
cessione a terzi che non siano pubbliche autorità.		
Previa lettura di quanto precede le parti sottoscrivono in segno di conferma ed		
integrale accettazione		
Luogo		
DATA		
IL CONCEDENTE FUNZIONARIO Geom. Luciana Orlandini		
IL CONCESSIONARIO		
1	3	